

Il Garante della privacy ha accolto il ricorso di una società

Trasparenza bancaria senza spese per i clienti

DI ANTONIO CICCIA

Trasparenza bancaria senza spese. La banca deve fornire i dati personali, anche contabili relativi al conto corrente, senza chiedere una commissione o comunque il pagamento di una somma di denaro. È quanto ha deciso il garante (provvedimento 23 luglio 2009) accogliendo il ricorso di una società in accomandita semplice che ha chiesto alla sua banca di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano relativi a tre rapporti di conto corrente di cui era intestataria. La banca ha risposto che predetta banca richiesto ai sensi dell'art. 119 Testo unico bancario era dovuto il pagamento di una somma di denaro per ciascun documento contabile. La società non ha pagato e ha presentato ricorso al Garante, ribadendo la propria richiesta. La banca, a questo punto, si è difesa sostenendo di avere già messo a disposizione della società una serie di informazioni fornite in occasione dell'accensione dei rapporti e ha continuato a subordinare la consegna degli ulteriori dati (con particolare riguardo a quelli contenuti negli estratti conto) al pagamento di una somma di denaro. Il caso è quindi passato alla decisione del Garante che ha dato ragione alla società. Il provvedimento del garante del 23 luglio 2009 ha sottolineato che il diritto di accesso ai dati personali, legittimamente esercitato dalla società ai sensi dell'articolo 7 del Codice della privacy, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato al pagamento di commissioni o rimborsi. Non è di ostacolo alla regola della gratuità l'articolo 119 del Testo unico bancario (dlg 1° settembre 1993, n. 385), che riguarda, dice il garante, una cosa diversa, e cioè il diverso diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati per-

sonali. Sulla base di questa motivazione il garante ha accolto il ricorso ordinando di fornire tutti i dati personali, comprese le informazioni contabili riferite ai rapporti bancari. Il Garante ha anche dato un termine perentorio entro il quale la banca deve eseguire l'ordine e ha anche condannato la banca a rimborsare le spese del ricorso. In materia va ricordato che il diritto di accedere ai dati personali previsto dall'articolo 7 del Codice deve essere distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria previsto dall'articolo 119 del Tub. Quest'ultimo riconosce al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere copia di atti o documenti bancari (sia che essi contengano dati personali relativi all'interessato, sia nel caso in cui ciò non accada). In sostanza l'articolo 119 disciplina il caso in cui si chiede il documento in quanto tale. Diverso è il caso in cui si chiedono informazioni (ovvero l'oggetto del documento). Il diritto riconosciuto dal Testo unico bancario, tra l'altro è diverso da quello previsto dal codice della privacy, non esclude e non limita l'accesso alle informazioni contenute nella documentazione richiesta; e quindi i dati personali relativi a terzi non devono essere oscurati. Questo tipo di accesso prevede spese a carico del cliente. L'accesso disciplinato dal codice della privacy, invece, ha per oggetto dati personali e non ha costi. L'accesso "privacy" si può esercitare anche per i dati riferiti a persone decedute. Il garante ha però ricordato che non è conoscibile il nominativo del percettore del saldo di deposito, pur intestato al defunto, ciò, salvo che ricorra un'ipotesi di cointestazione con il defunto. Non può essere neppure conosciuto il nominativo della persona delegata dal defunto ad effettuare determinate operazioni bancarie.

IO ONLINE
Il provvedimento del garante sul sito www.italiaoggi.it/ documenti

